CONSORZIO
DI BONIFICA
PIAVE

Provincia Di Treviso
Ufficio Valutazione Impatto Ambientale
protocollo.provincia.treviso@pecveneto.it

e per conoscenza a:

Guardiano di zona n. 18
Davanzo Rocco
Tel. 331-5370184

PROT. 0019162 /2019 - 9 DIC. 2019

OGGETTO: Società Agricola San Francesco S.S. - Ristrutturazione ed ampliamento di allevamento avicolo di polli da carne a Chiarano (TV) - Procedimento autorizzativo unico di VIA art.27 bis del D.Lgs. 152/2006 presentazione

Con riferimento alla Vostra nota protocollata al n. 0015761 in data 15/10/2019, si trasmette in allegato la pratica protocollata al n. 0016188 in data 22/10/2019.

CONSORZIO DI BONIFICA PIAVE Montebelluna

Cordiali saluti

Ing. Paolo Battagion
Direttore

Allegati: protocollo n. 0016188/2019
Settore Gestione e Manutenzione Area Bonifica
Istruttore Basso dott. Alessandro
N. pratica 76699 PB/LP/FO/TF/ab/cf

Consorzio di Bonifica PIAVE
Via S. Maria in Colle, 2
31044 Montebelluna (TV)
C. F. e P. IVA 04355020266
info@consorziopiave.it
consorziopiave@pec.it
www.consorziopiave.it
Tel. 0423 2917
Fax 0423 601446
Unità Periferiche
Treviso
Piazza Unità d'Italia, 4/5
Oderzo
Via Belluno, 2

CONSORZIO DI BONIFICA **PIAVE**

COPIA

"Imposta di bollo assolta in modo virtuale di cui autorizzazione della Agenzia Entrate – Direzione Provinciale di Treviso – Ufficio Territoriale di Montebelluna – N. 82394/2014 del 01/08/2014."

Soc.Agricola San Francesco S.S.
Via Leonardo da Vinci, 50
35018 San Martino di Lupari PD

e per conoscenza a:

Guardiano di zona n. 18
Davanzo Rocco
Tel. 331-5370184

PROT. 0016188 /2019
22-10-2019

OGGETTO: autorizzazione idraulica allo scarico di acque meteoriche provenienti dalla ristrutturazione ed ampliamento di allevamento avicolo di polli in area di rispetto idraulico del canale demaniale fosso Piovega in comune di Chiarano fg.18 mn.136, 149,150

IL DIRETTORE

VISTA la domanda protocollata al n. 15248 in data 07/10/2019;

VISTO il R.D. n. 523/1904;

VISTO il R.D. n. 368/1904;

VISTO il D.Lgs. n. 112/1998;

VISTO l'art. 166 del D.Lgs. 152/2006;

VISTE le D.G.R. n. 3260/02, n. 2426/2004 e n. 173/2016;

VISTI i Protocolli d'Intesa del 3 agosto 2006 tra Regione e i consorzi soppressi a cui è succeduto il Consorzio Piave;

VISTA la L.R. 12/2009;

VISTO l'art. 36 dello Statuto Consortile;

VISTI il "Regolamento per l'utilizzazione delle acque a scopo irriguo e per la tutela delle opere irrigue" approvato con delibera dell'Assemblea consorziale n. 19 del 03.11.2011 e ss.mm.ii., il "Regolamento per l'esercizio e la manutenzione delle opere di bonifica (scolo e difesa idraulica)" approvato con delibera dell'Assemblea consorziale n. 18 del 03.11.2011, il "Regolamento delle Concessioni e Autorizzazioni precarie" approvato con delibera dell'Assemblea consorziale n. 17 del 03.11.2011;

VISTA l'istruttoria redatta dal Settore Gestione sulla base degli elaborati allegati alla domanda di cui sopra;

AUTORIZZA

ai soli fini idraulici, la ditta Agricola San Francesco - Codice Fiscale 05004960281 allo scarico di acque meteoriche provenienti dall'ampliamento di allevamento avicolo in area di rispetto idraulico del canale demaniale fosso Piovega in corrispondenza dei mapp. n. 136, 149, 150 – Fg. 18 in Comune di CHIARANO, in conformità agli elaborati presentati e condizionatamente al rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. il volume di compensazione progettato, consistente in:

   - una serie di fossati paralleli e alternati ai nuovi capannoni di allevamento avicoli, di lunghezze diverse e con scarico finale nel canale demaniale Fosso Piovega,totalizzano, in base ai valori riportati in documentazione grafica, un volume di 1756.80 mc complessivi di invaso che, in ragione di una superficie ragguagliata di 22439 mq di nuova impermeabilizzazione, porge un volume di invaso specifico di 782 mc/ha, > 700 mc/ha compatibile con le prescrizioni consorziali.

2. Si devono comunque rispettare le seguenti prescrizioni:

   - le nuove costruzioni e/o le recinzioni dovranno essere posti ad una distanza non inferiore a m 5.00 dalla sommità della sponda del canale demaniale Fosso Piovega;

   - si fa presente infatti che, in base alle leggi vigenti, (Regolamento Consorziale art. 6, art. 11 e R.D. 368/1904) è obbligatorio il rispetto della fascia di m 5.00, ambo i lati, dalla sommità della sponda del canale demaniale Fosso Piovega, commisurata alla necessità di permettere il passaggio dei mezzi atti alla manutenzione ordinaria e per eventuali interventi straordinari sul canale medesimo od anche possibili risagomature e rettifiche; per questo fine tale fascia deve essere mantenuta libera da ostacoli fissi o permanenti, manufatti, scavi, ivi compresi aggetti dei fabbricati, sporti di gronda e simili, alberature, piantagioni e colture agricole permanenti o avvicendate, recinzioni e depositi permanenti in genere;

   - il diametro della tubazione della rete di raccolta e smaltimento acque meteoriche, considerato ai fini volumetrici per la compensazione, non dovrà essere inferiore a dn 50 cm, in ragione di un riempimento dell'80%;

3. in corrispondenza con la rete di recapito dovrà essere predisposto un manufatto regolatore, provvisto di setto sfioratore in cls o in acciaio, di altezza calcolata in modo tale da favorire il riempimento degli invasi diffusi ubicati a monte, al fine di ottenere il volume di invaso prescritto, con spazio superiore sufficiente a garantire lo sfioro delle portate eccedenti, ed altresì provvisto di bocca tarata sul fondo di diametro minimo di 20 cm (o superiore solo se giustificato da calcolo idraulico) posta a quota di scorrimento acqua, in grado di scaricare una portata uscente di 10 l/s·ha, inoltre provvisto di griglia ferma-erbe removibile per la pulizia della stessa e della luce di fondo;

4. sarà necessario garantire tra il livello di massimo invaso raggiunto all'interno fossati di invaso, ed il piano medio di campagna dell'area di intervento ed eventuali manufatti (rampe garage, bocche di lupo, piano imposta fabbricato, piano stradale ecc.) un franco di almeno cm 30, inoltre tra la quota media del piano campagna (e/o quota strada) e il piano di calpestio del fabbricato, comprese le quote di accesso alle rampe, bocche da lupo ecc., dovrà essere mantenuto un franco di almeno cm 20;

5. gli eventuali piani interrati dovranno essere opportunamente impermeabilizzati;

6. i fossati di invaso dovranno essere conformati con una opportuna pendenza longitudinale verso la tubazione di sbocco (senza salti di quota) in modo da facilitare il processo di svuotamento durante la fase di decrescenza della piena;

7. dovrà essere pure verificata la quota del corso d'acqua di recapito Fosso Piovega, al fine di determinare correttamente le quote di progetto delle opere di compensazione idraulica (fossati di invaso), opportunamente tarate per convogliare le portate a gravità;

8. relativamente alla rete di smaltimento si rammenta l'importanza di eseguire frequenti operazioni di manutenzione consistenti in:

   - individuazione dei tratti intasati e asportazione tempestiva del materiale ostruente;

- smontaggio e pulizia periodica della griglia del manufatto regolatore;
- espurgo e pulizia del fondo e delle sponde della cassa/ del bacino/i di invaso/ del pozzo perdente/e della tubazione di scarico, al fine di conservarne lo scorrimento, il volume e la capacità di invaso, come pure prevedere lo sfalcio periodico delle sponde e la ripresa di eventuali frane;

9. l'inclinazione dell'immissione nel canale demaniale Fosso Piovega, nel tratto finale, dovrà essere a favore di corrente e la sagomatura dello sbocco a canale profilata secondo la pendenza della sponda;
10. è obbligatorio il rivestimento di sponda, nel punto di sbocco, con posa di roccia trachitica di annegamento per almeno ml 1.00 a monte e a valle del punto medesimo tramite posa di roccia di adeguate dimensioni, posata in opera a partire dal ciglio inferiore utilizzando i conci più grossi e via via a salire con pezzature di dimensione inferiore;
11. lo sbocco dello scarico a canale dovrà essere provvisto di valvola di non ritorno o porta a vento al fine di scongiurare rincolli in caso di piene del canale o innalzamenti dei livelli idrometrici, con successiva possibilità di rilascio in fase di decrescenza della piena;
12. le acque scaricate (oggetto di compensazione) nel canale di recapito demaniale Fosso Piovega, dovranno provenire esclusivamente da acque meteoriche di piazzale e coperture e/o area verde per ampliamento capannoni;
13. la definizione in cantiere della corretta esecuzione dei lavori e dei tempi per la loro realizzazione dovrà essere concordata con il personale tecnico consortile, guardiano di zona Davanzo Rocco 331-5370184;
14. la ditta dovrà assumere ogni onere per la realizzazione dei lavori oggetto della presente, nonché la responsabilità della corretta esecuzione di questi garantendo la salvaguardia assoluta delle servitù di passaggio a favore del personale del Consorzio ai fini di eventuali interventi manutentivi;
15. nell'eseguire l'opera o nel compiere operazioni ad essa comunque connesse, non si dovranno arrecare danni ai beni ed alle pertinenze demaniali o consorziali, in caso contrario vigerà l'obbligo ad eseguire, a proprie spese e nei termini che il Consorzio riterrà di imporre, tutti i lavori di ripristino;
16. qualora, per motivate esigenze consorziali, si rendesse necessario modificare forma e caratteristiche del manufatto di scarico o la sua totale rimozione, a ciò dovrà provvedere la ditta concessionaria a propria cura e spese, escluso alcun diritto a compensi;
17. in tema di mitigazione idraulica, si precisa che sia in fase di esecuzione delle opere che al termine della trasformazione urbanistica, non dovranno essere arrecati danni o conseguenze negative a privati confinanti e in generale a terzi. La responsabilità di ciò resta in capo al proprietario dell'area/costruttore, nel rispetto di quanto previsto dal Codice Civile in materia di acque e servitù di scolo delle acque; le acque meteoriche relative al comparto di intervento devono essere convogliate nel sistema di rete interna di compensazione senza commistioni con l'esterno;
18. in caso di modifiche o variazioni delle opere che comportino un aumento della superficie impermeabilizzata, rispetto a quanto autorizzato, dovrà essere ottenuto nuovo parere del Consorzio tramite richiesta circostanziata, da trasmettere allo scrivente, corredata della documentazione progettuale e descrittiva adeguata;
19. in occasione della fine dei lavori dovrà essere comunicato al Consorzio l'avvenuta conclusione delle opere, con richiesta di sopralluogo da parte di personale tecnico consortile, per verifica e controllo dei manufatti realizzati e della conformità di quanto autorizzato. In caso di difformità rispetto a

quanto concesso, il Consorzio si riserva la facoltà di proporre formale opposizione al rilascio del certificato di agibilità (collaudo) da parte del Comune;

20. Sono assolutamente vietati gli scarichi di acque NON PIOVANE.
21. Lo scarico è subordinato alla normativa vigente in materia di tutela delle acque dall'inquinamento di cui al D.Lgs. n° 152 del 3 aprile 2006 e successive modiche ed integrazioni.
22. La data di inizio della costruzione delle opere/interventi dovrà essere concordata preventivamente con il Guardiano di zona Davanzo Rocco tel. 331-5370184.
23. L'autorizzazione viene rilasciata fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi e le competenze attribuite ad altri Enti /Autorità in relazione all'intervento da realizzare rimanendo obbligo della Ditta acquisire le ulteriori autorizzazioni e i pareri necessari a norma delle vigenti disposizioni di legge.
24. Il Consorzio declina qualsiasi responsabilità in ordine a eventuali danni, di qualunque specie, che potesse subire la proprietà e le opere oggetto dell'autorizzazione non solo a causa dell'andamento idrometrico del corso d'acqua interessato, ma anche per effetto dei lavori che il Consorzio dovesse eseguire lungo l'asta del corso d'acqua medesimo. La Ditta non potrà pretendere alcun risarcimento o indennizzo di sorta.
25. La Ditta sarà direttamente responsabile, verso il Consorzio, dell'esatto adempimento degli oneri connessi e conseguenti alla presente autorizzazione e, verso i terzi, di ogni e qualsiasi danno che fosse cagionato a persone e alle proprietà in dipendenza o nell'esercizio della stessa sollevando il Consorzio da qualsiasi pretesa fosse avanzata e controversia, anche giudiziaria, che potesse insorgere.
26. La presente autorizzazione, in conformità al vigente Regolamento delle autorizzazioni e concessioni precarie, è rilasciata in via precaria per la durata di nove anni e si rinnova tacitamente di anno in anno salvo rinuncia da parte del Concessionario da esercitarsi nei modi previsti dall'art. 12 del richiamato Regolamento o, anche prima della scadenza, per revoca da parte del Consorzio ai sensi dell'art 10 del medesimo Regolamento. In caso di revoca, rinuncia, o mancato rinnovo, alla scadenza dell'autorizzazione il concessionario dovrà rimettere, a sua totale cura e spese, ogni cosa allo stato pristino, nel termine che gli verrà fissato, con la comminatoria dell'esecuzione d'ufficio a sue spese, in caso di mancata ottemperanza, fatto salvo che il Consorzio non eserciti la facoltà di ritenere le opere prevista dal Regolamento.
27. In caso di cessione, a qualunque titolo, della proprietà cui l'autorizzazione si riferisce, la Ditta dovrà presentare al Consorzio specifica istanza, controfirmata anche dal subentrante, allo scopo di ottenere il trasferimento in capo a quest'ultimo del provvedimento. In difetto, ogni onere continuerà a gravare sulla Ditta.
28. L'autorizzazione ha effetto dalla data del suo rilascio; viene firmata dalla Ditta esclusivamente per presa d'atto delle clausole e condizioni qui contenute.
29. Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679, si informa che i dati personali saranno trattati come precisato nell'informativa pubblicata sul sito web consorziale http://www.consorzioplave.it/altri-contenuti-accesso-civico/gdpr-privacy.html

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Veneto entro 60 giorni dal ricevimento oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. n° 1199 del 1971, entro 120 (centoventi) giorni dalla stessa data.

<u>Copia del presente provvedimento dovrà essere restituito, debitamente sottoscritto per presa d'atto, presso la sede di Montebelluna (TV) – Via S. Maria in Colle, 2, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento</u>

CONSORZIO
DI BONIFICA
PIAVE

della presente. La mancata restituzione non costituisce rinuncia al provvedimento che produce i suoi effetti.

CONSORZIO DI BONIFICA PIAVE Montebelluna

Cordiali saluti

Ing. Paolo Battagion
Direttore

Settore Gestione e Manutenzione Area Bonifica
Istruttore Basso dott. Alessandro
N. pratica 76538 PB/LP/FO/TF/ab/ci

Consorzio di Bonifica PIAVE
Via S. Maria in Colle, 2
31044 Montebelluna (TV)
C. F. e P. IVA 04355020266

info@consorziopiave.it
consorziopiave@pec.it
www.consorziopiave.it

Tel. 0423 2917
Fax 0423 601446

Unità Periferiche
Treviso
Piazza Unità d'Italia, 4/5

Oderzo
Via Belluno, 2